



Le riserve

Definizione e tipologie

Definizione (art. 2(1)(d) Convenzione di Vienna del 1969)

“dichiarazione unilaterale, quale che sia la sua formulazione o indicazione, fatta da uno Stato [o un’organizzazione internazionale] al momento in cui firma, ratifica, accetta, approva un trattato o vi aderisce, mediante la quale mira ad escludere o a modificare l’effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione a tale Stato”

Tipologie

- *Eccettuativa*: mira ad escludere l’applicazione di una norma
- *Modificativa*: mira a modificare il contenuto di una norma
- *Interpretativa*: mira ad impegnare lo Stato a rispettare una data disposizione a condizione che essa sia interpretata in un determinato modo

Differenza con *dichiarazione interpretativa*, la quale si limita a promuovere una determinata interpretazione della disposizione pattizia

Esempi

"La Repubblica delle Seychelles, in virtù del presente strumento, ratifica la Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale intangibile, riservandosi il diritto di non essere vincolata dall'art. 26(1)"

"Lo Stato del Qatar interpreta l'articolo 18(2) del Patto [delle NU sui diritti civili e politici: in tema di libertà religiosa] sulla base del presupposto che esso non contravviene alla Sharia islamica. Lo Stato del Qatar si riserva il diritto di attuare tale paragrafo in conformità a tale intesa"

"Il governo belga dichiara di interpretare l'art. 23(2) [del Patto: in tema di diritto al matrimonio], nel senso che il diritto delle persone in età da matrimonio di sposarsi e di fondare una famiglia presuppone non solo che il diritto nazionale prescriva l'età da sposare, ma che possa anche regolare l'esercizio di tale diritto"



Perché
consentire le
riserve?

Ratio: agevolare partecipazione a trattati multilaterali, consentendo ad uno Stato di aderirvi nonostante la sua contrarietà ad un numero limitato di clausole

Integrità del trattato
vs. universalità della partecipazione



La disciplina delle riserve nel diritto internazionale classico

Prassi europea

Le riserve potevano essere apposte in due casi:

- Se formulate in fase di negoziati e accettate da tutti gli Stati parte
- Al momento della ratifica, ma solo se tale possibilità era espressamente prevista dal trattato

L'apposizione della riserva al di fuori di queste ipotesi comportava l'esclusione dal trattato dello Stato riservante

Preferenza per la garanzia dell'integrità

Prassi panamericana

- Possibilità di apporre la riserva al momento della ratifica anche in assenza di indicazione in tal senso
- Stati che apponevano riserva diventavano parti del trattato solo nei confronti di coloro che non avessero sollevato obiezioni

Preferenza per la promozione dell'universalità

Il parere della CIG del 1951 sulle *Riserve alla Convenzione sul Genocidio*

La questione. Al momento dell'adesione alla Convenzione sul genocidio, alcuni Stati manifestarono l'intenzione di apporre una riserva all'art. IX, il quale conferisce alla CIG la competenza a pronunciarsi su eventuali controversie relative all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione. Un certo numero di Stati parte si oppose a tale possibilità, evidenziando come la Convenzione nulla stabilisse in merito ad eventuali riserve non essendo questa prevista nel testo della Convenzione.

L'AG chiese dunque alla CIG di esprimere un parere su due importanti questioni di diritto:

- a) è possibile apporre riserve al momento della ratifica anche in assenza di una previsione abilitativa?
- b) possono gli altri Stati opporsi? E con quali conseguenze?



Il parere della CIG del 1951 sulle *Riserve alla Convenzione sul Genocidio*

Le risposte della Corte

- a) Salvo di divieto espresso, è consentita l'apposizione di riserve ai trattati al momento della ratifica, purché siano compatibili con l'oggetto e lo scopo del trattato stesso
- b) Gli altri Stati possono accettare la riserve, oppure opporvisi, impedendo così il formarsi dell'accordo tra Stato riservante e Stato obiettante

Adesione al modello panamericano



Le implicazioni del parere del 1951

La "frammentazione" dell'accordo

- Tra Stati che lo hanno ratificato senza riserve
 - Applicazione integrale
- Tra Stati riservanti e Stati accettanti
 - Applicazione parziale (nella parte non coperta dalla riserva)
- Tra Stati riservanti e Stati obbiettanti
 - Mancata formazione dell'accordo



Le ragioni della svolta “universalista” della Corte

- Convenzione sul genocidio: prima convenzione universale in materia di diritti dell'uomo
- *Favor* per consenso ampio su parte essenziale dell'accordo
- Soluzione dettata dalle specificità della Convenzione

Prassi successiva
ha tuttavia
generalizzato
questa soluzione

La disciplina delle riserve nella Convenzione di Vienna del 1969

Art. 19 (Formulazione delle riserve)

Uno Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione di un trattato o al momento dell'adesione, può formulare una riserva, a meno che:

- a) la riserva non sia vietata dal trattato;
- b) il trattato disponga che si possono fare solo determinate riserve, tra le quali non figura la riserva in questione; o
- c) in casi diversi da quelli previsti ai commi a) e b), la riserva sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato.

Chi accerta l'incompatibilità con l'oggetto e lo scopo del trattato?

Accettazione e obiezioni alle riserve

Art. 20(4)(b) Le obiezioni alle riserve

4. [...] b) l'obiezione ad una riserva sollevata da un altro Stato contraente non impedisce al trattato di entrare in vigore tra lo Stato che ha formulato l'obiezione e lo Stato autore della riserva, a meno che non sia stata nettamente espressa una intenzione contraria da parte dello Stato che ha formulato l'obiezione; [...]

- Accertamento decentrato dell'incompatibilità delle riserve con l'oggetto e lo scopo del trattato attraverso l'obiezione da parte degli altri Contraenti
- Necessaria "obiezione netta"

Accettazione e obiezioni alle riserve

Art. 20(5)

5. [...A] meno che il trattato non preveda altrimenti, si ritiene che una riserva sia stata accettata da uno Stato qualora quest'ultimo non abbia formulato obiezioni alla riserva [...] allo scadere dei dodici mesi successivi alla data in cui ne ha ricevuto notifica [...]

Accettazione tacita della riserva

Elementi di novità rispetto al parere del 1951

- Obiezione non impedisce entrata in vigore, a meno che non sia *espressamente* volta ad ottenere tale risultato
- Accettazione tacita allo scadere dei dodici mesi successivi alla notifica

*Innovazioni volte ad agevolare
accettazione delle riserve*

Ulteriori evoluzioni

Accertamento
centralizzato
dell'inammissibilità
delle riserve

Il principio *utile per
inutile non vitiatur*

Accertamento
centralizzato
dell'inammissibilità
delle riserve


- Corte EDU, *Belilos c. Svizzera*, 1988; *Loizidou c. Turchia*, 1995
- Comitato delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, *Commento generale n. 24*, 1994
- CIG, *Attività armate sul territorio del Congo (Congo c. Ruanda)*, 2006

Accertamento, con efficacia *erga omnes partes*, dei requisiti di ammissibilità della riserva indipendentemente dalla mancata obiezione da parte degli altri contraenti

Il principio *utile per inutile non vitiatur*

Inammissibilità della riserva non comporta esclusione dello Stato dal trattato, ma invalidità della riserva stessa (Corte EDU, Belilos c. Svizzera, 1988)

- Lo Stato riservante si trova vincolato anche dalla clausola coperta da riserva
 - Oltre il principio consensualista: lo Stato è vincolato alla clausola a prescindere dalla sua volontà
- Universalità della partecipazione **e** integrità del trattato
- Prassi limitata ad alcuni trattati sui diritti umani



Esempi di obiezioni

“Il governo olandese dichiara di considerare le riserve apposte da Malesia e Singapore all’art. IX della Convenzione sul Genocidio incompatibili con il suo oggetto e scopo. Il Governo olandese non considera Malesia e Singapore parti della Convenzione”

Esempi di obiezioni

“Il Governo svedese ha esaminato la riserva apposta dal governo dell’Arabia Saudita, secondo cui le disposizioni della Convenzione contro ogni forma di discriminazione verso le donne vanno interpretate compatibilmente con il diritto islamico.

Il Governo svedese è dell’avviso che queste riserva di carattere generale, che non specifica chiaramente le disposizioni della Convenzione cui si applicherebbe e la portata della deviazione che essa implicherebbe solleva dubbi circa l’impegno dell’Arabia Saudita a rispettare l’oggetto e lo scopo della Convenzione [...]. Il Governo pertanto obietta alla riserva apposta dall’Arabia Saudita [...].

Questo non preclude l’entrata in vigore della Convenzione tra l’Arabia Saudita e la Svezia, senza però che l’Arabia Saudita possa beneficiare delle riserva”

